



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Settore Ambiente Ecologia Energia

DETERMINA

n. 2084/2015

Novara, lì 06/10/2015

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/75

OGGETTO: TECNO IMMOBILIEN S.R.L. - CENTRALE IDROELETTRICA AGOGNA -
GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E RILASCIO
AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D.LGS. 387/03 .

Per l'esecuzione:

Qualità dell'aria ed Energia

Rifiuti, VIA, SIRA, Risorse idriche

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 08/10/2015 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.



OGGETTO: TECNO IMMOBILIEN S.R.L. – CENTRALE IDROELETTRICA AGOGNA -
GIUDIZIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA
AI SENSI DEL D.LGS. 387/03 .

IL RESPONSABILE

Premesso che in data 18 giugno 2014, prot. prov. n. 86064 del 19/06/2014, è pervenuta la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale nell'ambito della procedura di VIA, da parte della ditta Tecno Immobilien S.r.l., con sede legale in Verbania – Possaccio, via alla Cartiera sn, relativa al progetto “Centrale Idroelettrica Agogna”, per lo sfruttamento idroelettrico delle acque del Torrente Agogna, da realizzare in comune di Bolzano Novarese al foglio 4, part. 373, in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 della L.R. 40/98;

Dato atto che:

- in data 18 giugno 2014, sul quotidiano “La Stampa”, è stato pubblicato l'Avviso al Pubblico relativo al deposito progetto, conformemente a quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 40/98;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 7/08/2014 è stata pubblicata l'ordinanza prevista dall'art.11 del D.P.G.R. n. 10/R e s.m.i.;

Considerato che, contestualmente all'istanza di VIA, è stata presentata domanda ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, comprensiva di:

- concessione di derivazione di acqua pubblica ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003 e s.m.i.;
- autorizzazione ad eseguire i lavori ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in quanto ricadono in aree soggette a vincolo paesistico;
- nulla osta all'esecuzione di opere in alveo, ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R;
- autorizzazione ad eseguire i lavori ai sensi della L.R. 45/89 in quanto ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico;
- permesso di costruire.

Dato atto che l'art. 12 del D.Lgs. 387/03, al comma 1, enuncia “*Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti*”;

Considerato che nell'istanza sopra citata la Società proponente ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e che pertanto i proprietari dei terreni sono stati informati dell'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'Autorizzazione richiesta tramite nota n. 104213 del 28/07/2014, così come previsto dal D.P.R. 327/2001;

Dato atto che con nota n. 2595 del 29/09/2014 il Comune di Bolzano Novarese ha attestato l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ordinanza di cui al suindicato art.11 del D.P.G.R. n. 10/R e s.m.i.;



Visti:

- gli atti della prima seduta di Conferenza di Servizi, convocata al sensi del D.Lgs. 387/03, della L.R. 40/98 e del Reg. Reg. 10R/2003, tenutasi in data 29 settembre 2014 presso il Comune di Bolzano Novarese, nel corso del quale si è dato atto che il sopralluogo effettuato in data 23/01/2014, all'interno del procedimento di verifica ambientale ex art. 10 della L.R. 40/98 nonché art. 20 del D.Lgs. 152/2006, ha assolto i disposti dell'art. 3, comma 14, del Reg. Reg. 10R/2003 revisionato dal Reg. Reg. 1R/2014 inerenti la visita locale di istruttoria;
- il nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dalla Regione Piemonte – Dir. Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara, espresso con nota n. 716/A18090 dell'11/12/2014;
- il Parere dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, espresso con nota n. 1053/41 del 13/02/2015;
- la nota della Regione Piemonte – Dir. Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Settore Foreste, n. 11170/2015/A18000;
- le integrazioni presentate dalla Società in data 13 e 21 maggio 2015, prott. prov. n. 72711 del 14/05/2015 e n. 79138 del 28/05/2015, e in data 23 luglio 2015, prot. prov. n. 110271 del 27/07/2015;
- gli atti della seconda seduta di Conferenza di Servizi, convocata al sensi del D.Lgs. 387/03, della L.R. 40/98 e del Reg. Reg. 10R/2003, tenutasi in data 9 luglio 2015 presso la Provincia di Novara;
- il parere favorevole del Settore Urbanistica della Provincia di Novara, prot. prov. n. 104860 del 13/07/2015;
- il parere favorevole della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio n. 10986 del 12 agosto 2015;
- l'Autorizzazione Paesaggistica per interventi nelle zone soggette ai disposti della Parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004 rilasciata dal Comune di Bolzano Novarese con provvedimento n. 4 del 31 agosto 2015;
- il Permesso di Costruire gratuito n. 3 del 31 agosto 2015 rilasciato dal Comune di Bolzano Novarese;
- la nota ARPA n. 76424 del 22/09/2015 con la quale è stata trasmessa la relazione di contributo tecnico-scientifico;

Dato atto che la nota dei proprietari dei terreni interessati dalla centrale, con la quale si diffida l'esecuzione delle opere senza il loro coinvolgimento, è pervenuta oltre i termini di cui al D.P.R. 327/2001 e non preclude la prosecuzione dell'iter autorizzativo ed espropriativo;

Verificato che, con bonifico del 5/06/2014, sono stati versati correttamente i diritti istruttori richiesti;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto e della documentazione acquisita agli atti, di poter esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla Tecno Immobiliari S.r.l. e di rilasciare conseguentemente l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione ed all'esercizio della "Centrale idroelettrica Agogna" per una potenza media nominale di 36,06 kW sul Torrente Agogna in comune di Bolzano Novarese, Foglio 4 mappale 373 in Regione Grata;

Richiamati i disposti dell'art.22 del Reg.Reg.10R/2003 ed il Disciplinare di Concessione alla derivazione di acqua pubblica (in Allegato al presente provvedimento), che dovrà essere sottoscritto dalla Tecno Immobiliari S.r.l., adottato con successivo atto provinciale e sottoposto ai conseguenti adempimenti di registrazione ai fini fiscali e di pubblicazione, indicati dall'art.23 del Reg. Reg. 10R/2003;

Visti:

- la L.R. 40/98
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;
- il Decreto 10 settembre 2010;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo
- il Regolamento Regionale 10R/2003 revisionato dal Regolamento Regionale 2R/2015;
- il R.D. 1775/1933
- il R.D. 3267/1923
- la L.R.45/89

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi, riunitasi nelle sedute del 29 settembre 2014 e del 9 luglio 2015, i cui verbali si intendono qui integralmente richiamati;
- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto denominato "Centrale Idroelettrica Agogna" presentato dalla ditta Tecno Immobiliari S.r.l. con sede legale in Verbania – Possaccio, via alla Cartiera sn relativo ad una centrale idroelettrica della potenza nominale media di 36,06 kW per lo sfruttamento delle acque del Torrente Agogna da realizzare in comune di Bolzano Novarese, Foglio 4 mappale 373 in Regione Grata. Tale giudizio resta subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento nonché negli atti ad esso allegati;
- di rilasciare conseguentemente alla Tecno Immobiliari S.r.l., ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico di cui al precedente capoverso nonché per la realizzazione delle opere connesse;
- di stabilire che nel presente provvedimento confluiscono:

- concessione di derivazione di acqua pubblica ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003 e s.m.i.;
 - autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004;
 - nulla osta all'esecuzione di opere in alveo, ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico, ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R;
 - autorizzazione ad eseguire i lavori ai sensi della L.R. 45/89 in quanto ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico;
 - permesso di costruire
- di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 387/03, la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza del progetto esaminato;
 - di apporre conseguentemente, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001, il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dai lavori della centrale, così come individuate nel piano particellare allegato all'istanza;
 - di ritenere le opere relative alla realizzazione della centrale idroelettrica in argomento aventi carattere di particolare urgenza ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001;
 - di delegare l'esercizio dei poteri espropriativi e l'emanazione dei relativi atti, fatto salvo il Decreto di Esproprio, alla società Tecno Immobiliari S.r.l. vincolandola all'integrale rispetto dei contenuti del D.P.R. n. 327/2001;
 - di precisare che tutte le spese connesse alla procedura espropriativa (es. acquisizione terreni, spese di comunicazione, trascrizioni ecc.) sono a totale carico di Tecno Immobiliari S.r.l.;
 - di stabilire che l'avvio e la conclusione dei lavori dovranno avvenire rispettivamente entro uno e tre anni dalla data del presente provvedimento, decorsi i quali, salvo proroga, l'autorizzazione perde efficacia. Eventuali proroghe non potranno superare il termine temporale della fine lavori di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, pena la perdita di efficacia del giudizio di compatibilità ambientale;
 - di fissare a 51.000 € (cinquantunmila euro) l'importo della fidejussione da stipulare in favore del Comune di Bolzano Novarese per le opere di dismissione, reinserimento e recupero ambientale. Essa dovrà essere versata entro la data di avvio dei lavori secondo lo schema allegato alla D.G.P. 238/11, i cui contenuti di intendono qui integralmente richiamati. Si ricorda che la mancata presentazione della fidejussione nei termini di legge o i mancati rinnovi e rivalutazioni comporteranno la revoca dell'Autorizzazione Unica;
 - di precisare che per le opere di rete per la connessione non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica;
 - di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni, al rispetto delle quali è condizionato il rilascio della presente autorizzazione;
 - di precisare che nella costruzione e nell'esercizio dell'impianto dovrà essere rispettato quanto indicato nelle prescrizioni del presente atto nonchè:
 - nell'Autorizzazione Paesaggistica per interventi nelle zone soggette ai disposti della Parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004 rilasciata dal Comune di Bolzano Novarese con



provvedimento n. 4 del 31 agosto 2015, riportata nell'allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- nel Permesso di Costruire gratuito n. 3 del 31 agosto 2015 rilasciato dal Comune di Bolzano Novarese, riportato in Allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- nel Nulla Osta idraulico ai fini idraulici rilasciato della Regione Piemonte – Dir. Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Novara, espresso con nota n. 716/A18090 dell'11/12/2014, riportato in Allegato C quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto devono essere certificate con verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, redatto da tecnico iscritto al Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti. La certificazione di cui sopra dovrà essere trasmessa alla Provincia, al Comune di Bolzano Novarese ed all'ARPA;

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Durante la costruzione e per tutta la durata della gestione dell'impianto:

- Dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - Dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - Dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull'ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le opportune azioni e interventi per porre rimedio;
2. Dovrà essere garantito il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi.

Fase di cantiere

3. Gli automezzi in ingresso e uscita dall'area di cantiere, qualora trasportino materiali polverulenti, dovranno essere opportunamente dotati di telone di copertura;
4. al fine di evitare il sollevamento di polveri si dovrà procedere, qualora necessario, alla bagnatura dei cumuli e delle piste di cantiere;
5. dovrà essere posta la massima attenzione per evitare l'intorbidimento delle acque ed il trasporto di sedimenti in fase di cantiere;

6. dovrà essere nominato un direttore lavori per il controllo della corretta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso al Comune di Bolzano Novarese, alla Provincia di Novara e ad ARPA. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata ai predetti Enti;
7. dovrà essere consentito al personale tecnico incaricato dalla Provincia, dal Comune e da ARPA di accedere liberamente all'area interessata per effettuare controlli;
8. dovrà essere posta la massima cura durante l'abbattimento degli alberi, per preservare nidificazioni di avifauna in corso od utilizzi dell'albero da parte di micromammiferi; si suggerisce di attendere il termine delle fasi riproduttive nel primo caso e di verificare l'abbandono del sito nel secondo, anche alla luce della normativa vigente per la protezione e la tutela di alcune specie potenzialmente rinvenibili, come approfondito dal paragrafo 7 (Fauna) dello Studio di Impatto Ambientale;
9. ipotizzando in fase di cantiere il prevedibile allontanamento della fauna a livello locale, tanto nello spazio quanto nel tempo, si prescrive l'adozione di misure per limitare il disturbo, quali le attività di lavoro diurne ed il movimento dei mezzi di cantiere a velocità ridotta;
10. è necessario prestare la massima cura nella gestione della movimentazione di terreno in quanto tale operazione favorisce l'insediamento di specie esotiche ed infestanti. In tale ambito si raccomanda anche di procedere con il lavaggio dei mezzi di cantiere tutte le volte che vi accedono dopo essere stati impiegati altrove e comunque prima dell'avvio delle fasi di cantiere. Anche in riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2012 n. 46-5100 si prescrive, tanto in fase di cantiere quanto in quella di esercizio, e soprattutto per tutta la durata della fase di controlli post-operam, la rimozione ed il corretto smaltimento di specie infestanti alloctone eventualmente rinvenute (quali ad esempio: *Ailanthus altissima*, *Ambrosia artemisiifolia*, *Amorpha fruticosa*, *Buddleja davidii*, *Phytolacca americana*, *Reynoutria japonica*, *Robinia pseudoacacia*, *Solidago gigantea*); a supporto si consiglia di consultare sia il sito http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm sia il testo "Piante esotiche invasive in Piemonte" redatto da Regione Piemonte e Museo Regionale di Scienze Naturali nel 2013;
11. prima della fase di cantierizzazione è necessario predisporre le misure da adottarsi nel caso in cui si verifichino la perdita accidentale di idrocarburi e/o la dispersione di materiali inquinanti sul suolo od in acqua. Le attività di rifornimento mezzi e di stoccaggio/movimentazione di sostanze potenzialmente in grado di contaminare il suolo/sottosuolo dovranno essere effettuate adottando accorgimenti tecnici idonei ad evitare la contaminazione delle matrici ambientali. Il cantiere dovrà essere inoltre dotato di idonei materiali e di un piano di pronto intervento per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti;
12. dovrà essere garantita l'idonea procedura di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, secondo le normative vigenti, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio;

13. preso atto che il Proponente intende in parte riutilizzare i materiali da scavo nell'ambito dello stesso cantiere ed in parte gestire i medesimi conferendoli presso impianto esterno come terre e rocce da scavo escluse dalla normativa sui rifiuti, si ricorda quanto segue:
- Per i materiali da gestire nell'ambito del cantiere: tali materiali potranno essere esclusi dalla normativa sui rifiuti qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 185 comma 1 lett c) del D. Lgs. 152/06. e s.m.i.
 - Per i materiali in uscita dal cantiere: tali materiali dovranno essere gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia (art. 41bis della L. 98/2013). Dovrà essere comunicato il sito di destinazione finale prescelto che, tenuto conto della caratterizzazione analitica del materiale di scavo, ne garantisca la valorizzazione e non il mero utilizzo come rifiuto inerte;
14. in fase di realizzazione dell'opera devono essere realizzate le strutture di copertura fonoassorbenti da applicare ai gruppi elettromeccanici aventi le caratteristiche tecniche indicate al cap. 11 pag. 19/20 del documento presentato;
15. per la fase di cantiere dovrà essere richiesta opportuna autorizzazione in deroga ai sensi della DGR Piemonte 27 giugno 2012 n. 24-4049 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52".

Fase di esercizio

16. Ad opere realizzate e ad attività a regime, devono essere effettuati dei rilievi fonometrici tesi a verificare il rispetto dei vigenti limiti normativi; se da tali rilievi risultasse un superamento dei limiti di legge dovranno essere adottati ulteriori provvedimenti di bonifica acustica e fino alla loro realizzazione l'attività dovrà essere fermata o limitata;
17. al fine di mitigare l'impatto ambientale dell'impianto, dovranno essere realizzate le opere di mitigazione proposte contestualmente al progetto, con l'utilizzo di essenze autoctone. La Ditta dovrà provvedere, a proprie spese, alle cure colturali di accompagnamento alla crescita delle essenze messe a dimore per tutta la durata di vita dell'impianto, provvedendo alla sostituzione di eventuali fallanze, al fine di garantire la buona riuscita dell'inserimento ambientale;
18. nell'ambito delle opere di ripiantumazione delle essenze vegetali arboree ed arbustive si suggerisce il ricorso ad andamenti non rigorosamente lineari o geometrici, ma ondulatori o casuali così da renderne più naturale l'aspetto finale complessivo;
19. dovranno essere ricostruiti i segni territoriali di riferimento della struttura agraria nel rispetto della sensibilità paesistico-ambientale dell'ambito territoriale di riferimento;
20. dovrà essere indicato, prima dell'inizio dell'attività, a Provincia, Comune ed ARPA, il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto;

21. dovrà essere messo a punti un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative;
22. i Proponenti sono tenuti a realizzare le previsioni progettuali e le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione previste per l'impianto a regime fin dall'avviamento;
23. la dismissione degli impianti dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Novara e prevede la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i..

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE

- Di approvare la bozza di disciplinare di concessione (Allegato D alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale) alla derivazione di acqua dal Torrente Agogna, in sponda sinistra, nel Comune di Bolzano Novarese (Foglio 4 particella 373) per un quantitativo di litri al secondo massimi 3.000 (tremila/00) e di litri al secondo medi 1.082 (milleottantadue/00), per uso energetico con potenza nominale media annua pari a 36,06 kW e con un salto idraulico pari a 3,4 m;
- di demandare l'efficacia di anni 30 del provvedimento di concessione alla derivazione, all'adozione del medesimo a seguito di sottoscrizione del disciplinare di concessione di cui al punto precedente che dovrà essere sottoposto ai conseguenti adempimenti di registrazione ai fini fiscali e di pubblicazione, indicati dall'art.23 del Reg. Reg. 10R/2003;

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDRO-GEOLOGICO

- di autorizzare, ai sensi della L.R. 45/89, le trasformazioni del suolo connesse alla realizzazione dell'impianto di sfruttamento idroelettrico sul Torrente Agogna nel Comune di Bolzano Novarese (Foglio 4 mappale 373 in Regione Grata) e per la porzione di alveo ricadente all'interno del Comune di Invorio, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovrà precedere i movimenti di terra; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale;
 - al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;
 - dovrà essere assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi;
 - in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità di tutti i pendii, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;

- nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli Enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
 - ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 9 agosto 1989 n.45, la Società Tecnoimmobilien S.r.l., prima dell'inizio dei lavori dovrà effettuare a favore della Provincia di Novara, il versamento di € 516,46 (Euro cinquecentosedici/46) a titolo di cauzione, a mezzo di bonifico bancario, presso:
BANCO POPOLARE SOC. COOP.
NOVARA AG. 1
PIAZZA GRAMSCI, 3
28100 NOVARA
Codice IBAN Banco Popolare IT 90 F 0 5 0 3 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 9 0 1 0
indicando come causale: *Deposito cauzionale per autorizzazione di vincolo idrogeologico in Comune di Inverio Tecnoimmobilien S.r.l.* Lo svincolo di tale corrispettivo dovrà avvenire da parte dell'Amm.ne Provinciale di Novara congiuntamente al Comune di Inverio. La Ditta dovrà presentare apposita domanda indirizzata alle due amministrazioni suindicate, corredata da documentazione tecnica attestante la regolare esecuzione dei lavori nel rispetto del progetto approvato, delle prescrizioni impartite e delle norme geotecniche e forestali vigenti
 - ai sensi dell' art. 9 della L.R. n. 45/89, il destinatario dell'autorizzazione è esente dall'obbligo del versamento del corrispettivo del rimboschimento;
 - sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. g) (area boscata);
 - l'eventuale esubero delle terre e rocce di scavo dovrà essere gestito secondo la normativa vigente evitando accumuli in loco, predisposto nell'ambito della pratica edilizia secondo le disposizioni del D.Lgs. 161/2012;
 - è fatto obbligo di conservare in cantiere copia della presente autorizzazione e relativo progetto approvato;
- dovrà essere compensata la superficie permanentemente trasformata (350 mq) ai sensi della L.R. 4/2009 e s.m.i. in accordo con i Comuni di Inverio e di Bolzano Novarese;

PIANO DI MONITORAGGIO

1. Le campagne di monitoraggio in fase ante operam, corso d'opera e post operam, dovranno essere eseguite per quanto concerne parametri e frequenze di campionamento secondo quanto riportato nella tabella seguente:

| Campagna | Parametri | Frequenze |
|------------|-------------------------------|--------------|
| Ante opera | Macroinvertebrati (STAR_ICMi) | 3 volte/anno |

| | | |
|----------------------|--|--|
| | Analisi chimico-fisiche (I parametri di base da valutare sono: azoto ammoniacale (N mg/l), azoto nitrico (N mg/l), ossigeno disciolto (mg/l) e fosforo totale (P mg/l) per la valutazione del LIMeco a cui si aggiungono: pH, temperatura (°C), conducibilità (S/cm), azoto totale (N mg/l), BOD5 (O ₂ mg/l), COD (O ₂ mg/l), ortofosfato (P mg/l). | 4 volte/anno |
| | Macrofite se presenti * | 2 volte/anno, nel periodo di massimo sviluppo della vegetazione indicativamente da aprile a luglio e da agosto ad ottobre, in considerazione delle caratteristiche climatiche e idrologiche del corso d'acqua. |
| | Ittiofauna | Si ritiene valido il campionamento del maggio 2014 |
| Corso d'opera | Analisi chimico-fisiche (parametri significativi in considerazione delle attività svolte) | in corrispondenza delle lavorazioni potenzialmente impattanti sulla qualità delle acque |
| Post opera | Macroinvertebrati (STAR_ICMi) | 3 volte/anno |
| | Analisi chimico-fisiche (I parametri di base da valutare sono: azoto ammoniacale (N mg/l), azoto nitrico (N mg/l), ossigeno disciolto (mg/l) e fosforo totale (P mg/l) per la valutazione del LIMeco a cui si aggiungono: pH, temperatura (°C), conducibilità (S/cm), azoto totale (N mg/l), BOD5 (O ₂ mg/l), COD (O ₂ mg/l), ortofosfato (P mg/l). | 4 volte/anno |
| | Macrofite se presenti * | 2 volte/anno, nel periodo di massimo sviluppo della vegetazione indicativamente da aprile a luglio e da agosto ad ottobre, in considerazione delle caratteristiche climatiche e idrologiche del corso d'acqua. |

| | | |
|--|--------------|---|
| | Ittiofauna** | 1 volta/anno lontano dai periodi riproduttivi |
|--|--------------|---|

** Ai fini della sua significatività, la comunità macrofitica deve essere presente con una copertura non inferiore al 5% rispetto all'estensione dell'alveo bagnato nella stazione (cfr pag.9, 11 Protocollo di campionamento e analisi delle macrofite dei corsi d'acqua guadabili" a cura di Minciardi et al 2013).*

*** Il Proponente prevede campionamento ittico quantitativo e determinazione dell'Indice Ittico. Pur giudicando valide le informazioni che vengono fornite dall'applicazione dell'Indice Ittico la scrivente Agenzia prescrive che si applichi coerentemente anche l'Indice di Stato Ecologico per la Comunità Ittica (ISECI), in quanto nella sua ultima versione (Zerunian et al, 2009) è stato adattato alle richieste della Direttiva Acque 2000/60/CE ed è stato individuato dalla normativa italiana come metodo ufficiale per la fauna ittica fluviale (D.M. 260/2010).*

2. Le stazioni di monitoraggio di macroinvertebrati, parametri chimico-fisici, macrofite e ittiofauna dovranno essere individuate a monte dell'opera di presa, nel tratto sotteso e a valle della restituzione. Nel caso specifico, considerata la presenza, a monte dell'impianto in esame, del punto di restituzione delle acque della centralina già in essere, si accoglie la proposta dei progettisti di individuare anche una stazione di monitoraggio a monte di tale punto;
 3. per quanto riguarda la durata del monitoraggio si ritiene che il monitoraggio ante operam debba essere attivato entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento dell'Autorizzazione Unica; il monitoraggio post operam dovrà avere durata pari a 2 anni, eventualmente prorogabili in funzione degli esiti delle campagne condotte. Semestralmente dovranno essere trasmessi a Provincia e ad ARPA gli esiti dei monitoraggi effettuati, accompagnati da opportuna relazione tecnica;
 4. qualora il monitoraggio dovesse evidenziare condizioni di criticità nel tratto interferito dalla realizzazione dell'impianto in progetto, l'Autorità Competente disporrà una revisione del DMV rilasciato;
 5. dovranno essere effettuate le necessarie attività di verifica e manutenzione al fine di garantire la corretta funzionalità della scala di risalita dell'ittiofauna.
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03e dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2011;
 - che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto;
 - in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché delle normative vigenti nella materie disciplinate dal presente atto, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale applicazione delle relative sanzioni;
 - di inviare la presente Determina a tutti i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98, nonché al proponente ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e di metterne una copia a disposizione del pubblico presso l'apposito ufficio di deposito dell'autorità competente ai sensi dell'art. 19, comma 2 della L.R. n. 40/98;

- di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'ufficio di deposito della Regione;
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
- di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente Ecologia Energia - Ufficio Qualità dell'Aria, Ufficio Risorse Idriche e Ufficio VIA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL RESPONSABILE
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
(Dott.ssa Sabrina MANAZZA)

SEGUONO ALLEGATI

Novara lì, 28/09/2015